

Costituzione e giustizia costituzionale

Sono due concetti così naturalmente complementari da risultare difficile pensare all'esistenza dell'una senza l'altra.

Infatti, scopo delle corti costituzionali è quello di "custodire" i principi e i valori fondamentali su cui poggia un determinato ordinamento.

Esse, in particolare, trovano la loro logica nei sistemi basati su costituzione rigida, ordinamenti, cioè, il cui testo costituzionale non può essere modificato e/o integrato semplicemente attraverso lo strumento della legge ordinaria, ma attraverso una procedura diversa e più aggravata, che in Italia è disciplinata dall'art.138 Cost..

Nonostante la funzione prevalente della "rigidità" sia quella di sottrarre a maggioranze occasionali la disponibilità (tramite lo strumento della legge) di valori consacrati nella costituzione, ritenuti superiori, occorre, tuttavia, considerare che la rigidità da sola non è sufficiente a esprimere in modo adeguato le ragioni dell'esistenza di un sistema di giustizia costituzionale, e quindi di una Corte. Occorre, in particolare, notare che le Corti Costituzionali hanno la prioritaria funzione di tutelare non solo la rigidità delle costituzioni, cioè, il loro "status" originario, ma anche l'intangibilità del c.d. "nucleo duro" delle stesse¹.

Ogni Costituzione rigida ha, perciò, un suo nucleo essenziale, un contenuto di particolare valore che contraddistingue la forma di Stato scelta nel singolo ordinamento: tale contenuto, quindi, non è semplicemente rigido, ma addirittura intoccabile, pena il venir meno dell'ordinamento stesso. Nel caso specifico dell'ordinamento italiano, l'intangibilità di una parte della Costituzione è legata ad un'interpretazione in senso "estensivo" dell'unico limite esplicito posto alla revisione costituzionale dall'art.139: la forma repubblicana dello Stato, da intendersi, in particolare, come copertura anche del principio democratico e di tutti i diritti di libertà.

Questa funzione di protezione della parte intangibile delle costituzioni, esercitata dalle corti costituzionali, abbraccia non solo la mera regolarità del procedimento aggravato di revisione e quello ordinario, ma anche, assai spesso, la legittimità sostanziale della legge, quale che sia la procedura seguita, foss'anche quella aggravata di revisio-

ne. A ben guardare tali funzioni, ormai universalmente attribuite alle corti costituzionali, di tutela del nucleo duro di ogni Costituzione, e di generica difesa della mera rigidità, urtano (o sembrano urtare) con il carattere democratico dell'ordinamento giuridico e si pongono in apparente contrasto con gli elementi su cui tale principio si fonda. In pratica, tali funzioni della Corte costituiscono un limite costituzionale nei confronti della democrazia maggioritaria pura.

Affermazioni che trovano la loro giustificazione nel fatto che la giustizia costituzionale ha fondamento logico solo se riferita, non a qualunque ordinamento giuridico e nemmeno al mero Stato legale di diritto, ma alla forma più evoluta di quest'ultimo: il c.d. Stato costituzionale², che proprio nell'esistenza di un organo giurisdizionale specializzato e imparziale alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e dei cittadini, anche contro l'operato del legislatore democraticamente eletto, trova uno dei suoi tratti più caratterizzanti.

Se da una parte è vero che la Costituzione è custode di una serie di diritti fondamentali spettanti indistintamente a tutti i membri di una comunità organizzata secondo un sistema democratico, dall'altra bisogna ammettere che non tutti i componenti di questa società hanno la capacità e la possibilità di comprenderne i più intimi significati, essendo esclusivamente riconosciuta questa auctoritas a coloro cui è conferito il potere di interpretazione.

Infatti, la giurisprudenza costituzionale (e quindi le corti) non si limita a reinterpretare e integrare i contenuti normativi contenuti nelle leggi e negli atti aventi forza di legge, ma, in un certo senso, crea anche norme e quindi diritto. Possiamo, quindi, affermare che la quasi totalità del "diritto vivente" è perciò frutto dell'attività ermeneutica delle corti costituzionali.

Le corti costituzionali, pur non essendo espressive di una legittimazione popolare diretta, in quanto di origine non elettiva, agiscono, tuttavia, "in nome e nell'interesse", non solo delle minoranze, ma di tutti i consociati. Infatti, una volta che il popolo si è dato una Costituzione che sancisce la separazione dei poteri e attesta l'esistenza di diritti fondamentali in capo al popolo stesso, sente il bisogno di tutelarsi dall'organo (cioè il Parlamento) cui esso cede la propria sovranità attraverso l'istituto della rappresentanza politica. A tale scopo, nel moderno Stato costituzionale, i consociati possono difendersi dagli atti in cui si esplica sostanzialmente la supremazia parlamentare, soprattutto in due modi: o attraverso gli strumenti di democrazia di-

retta, come i referendum abrogativi; o attraverso le funzioni di garanzia e di custodia, appunto, delle corti costituzionali.

Insomma, tutto ciò significa che finchè opera la Corte costituzionale, esiste ed è garantito l'ordine costituzionale vigente, e i consociati possono tutelarsi dagli eventuali abusi dell'organo legislativo che li rappresenta.

Nonostante siffatta importante funzione ermeneutica, compito primario della corte costituzionale rimane quello di sanzionare le violazioni della costituzione, sanzioni che, in tal modo, costituiscono veri e propri codici giuridici concretamente vincolanti. Le corti, però, non sono strutturalmente idonee a sostituirsi al legislatore, alla pubblica amministrazione e ai giudici comuni. Non dimentichiamo, inoltre, che essendo le funzioni delle corti strettamente concentrate sul contenuto delle costituzioni delle quali sono custodi, esse possono svolgere la loro attività solo a condizione e fintantochè esiste un diffuso "consenso sociale" sulle costituzioni stesse.

Assodata la funzione ermeneutica svolta dalle Corti sulla Costituzione, è auspicabile che esse svolgano questa loro attività non in modo conservativo³, ma in modo stabilizzante, attraverso un intelligente e perciò ragionevole aggiornamento nel tempo dei bisogni-valori originari, comunque protetti nel loro nucleo duro intangibile: questo dovrebbe essere il fine e il limite di ogni giurisprudenza costituzionale c.d. evolutiva.

Infine, non si può negare che le corti costituzionali, nello svolgere la loro attività, contribuiscono in misura più o meno rilevante alla formazione dell'opinione pubblica democratica. In pratica, si tratta di un processo circolare: da una parte vi è l'opinione pubblica che tende ad influenzare le opinioni della corte; dall'altra i tribunali costituzionali, tramite la giurisprudenza, concorrono insieme ad altri organi istituzionali a formare l'opinione pubblica. Solo negli ordinamenti basati sulla costituzione rigida, acquista significato effettivo, e non astratto, la previsione di una giustizia costituzionale.

Riccardo Poma

Note

- 1 Per l'Italia, la Corte ha esplicitamente riconosciuto a sé questo potere con la notissima sentenza n.1146/1988 (in Giur. cost. 1988, pg. 5565 e ss.) ; ma v. anche la n.366/1991 (in Giur. cost. 1991, pg. 2914 e ss.).
- 2 La giustizia costituzionale, quindi, è ormai divenuta un elemento essenziale del costituzionalismo moderno: cfr. M. Cappelletti Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee, Bologna 1994, pg.66 e ss..
- 3 Cioè di cristallizzazione dei valori costituzionali.